



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - 2008 - 0032529 del 12/11/2008

RAPPRESENTANZE LOCALI DI

AIL - AMICI DI BEPPE GRILLO TARANTO - ASSOCIAZIONE 12 GIUGNO
BAMBINI CONTRO L'INQUINAMENTO
CIRCOLO CULTURALE CORIFEO - COMITATO PER TARANTO
CONFEDERAZIONE COBAS - DELFINI ERRANTI - ECOMUNITA - IMPATTO ZERO
LEGAMBIENTE - LIBERA - LIPU - MOVIMENTO AZIONE CITTADINA
ORFANI DI SAMARCANDA BEPPE GRILLO TARANTO GROUP
OSSERVATORIO DELLA LEGALITÀ - PEACELINK - TARANTO ANNO ZERO -
TARANTOVIVA - UIL - WWF - SINGOLI CITTADINI

PER L'OCCASIONE TUTTI DOMICILIATI PRESSO:

AIL - Sezione di Taranto
Via De' Cesare n.3, 74100 Taranto
Tel. 099 4533289 - Fax 099 4528821
e-mail: ailta@ail.taranto.it
altro riferimento e-mail: a.marescotti@peacelink.org



Prot. AIL n.326/08

Taranto, 16 settembre 2008

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per la salvaguardia ambientale
Divisione VI, rischio industriale e IPPC
Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 ROMA
Anticipato a aia@pec.minambiente.it

e, p.c. Regione Puglia Presidenza
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Regione Puglia Assessorato all'Ecologia
Via delle Magnolie, 6 - 70126 Modugno (Bari)

ARPA Puglia Direzione Generale
Corso Trieste 27 - 70126 Bari

Provincia di Taranto Presidenza
Via Anfiteatro, 4 - 74100 Taranto

Provincia di Taranto Assessorato all'Ambiente
Via Lago di Bolsena, 2 - 74100 Taranto

Comune di Taranto Sindaco
Piazza Castello - 74100 Taranto

Comune di Taranto Assessore all'ambiente
Via Plinio 75 - 74100 Taranto

Comune di Statte Sindaco
Via S. Francesco 5 - 74010 Statte (TA)

Comune di Statte Assessorato all'ambiente
Via S. Francesco 5 - 74010 Statte (TA)

ASL/TA1 Direzione Generale
Viale Virgilio 31 - 74100 Taranto

ASL/TA1 Settore Prevenzione
Via Diego Peluso 117 - 74100 Taranto

Oggetto: AIA per Ilva e Accordo di Programma dell'11.4.2008 per il S.I.N. di Taranto –
“Osservazioni del pubblico interessato”

1. QUADRO DI RIFERIMENTO

Da oltre 40 anni Taranto subisce le emissioni nocive dell'adiacente enorme acciaieria, un tempo di proprietà dello Stato e nel 1995 acquistata dal Gruppo Riva. L'importanza strategica nazionale di questa fabbrica e la disattenzione delle Istituzioni e dei cittadini hanno fatto sì che per più di 40 anni l'inquinamento ambientale prodotto dal più grande centro siderurgico d'Europa non fosse contrastato come occorreva. La Direttiva europea 61/96/CE, che ha fissato regole precise contro l'inquinamento di origine industriale, in Italia, di fatto, è stata disattesa nell'inerzia dei governi e nel silenzio di gran parte dei parlamentari ed anche dei sindaci, massimi tutori della salute dei cittadini in virtù della vigente normativa. La Direttiva 2008/1/CE, novellando contenuti e disposizioni della precedente 61/96/CE, ha confermato, tra l'altro, che il 30 ottobre 2007 è la data entro la quale le aziende della Comunità europea devono essere dotate di Autorizzazione Integrata Ambientale, senza la quale gli impianti non sono autorizzati a funzionare.

Il 30 ottobre 2007 nessuna grande azienda italiana, e neanche l'Ilva di Taranto, era in possesso dell'AIA e tutte hanno continuato a produrre e ad inquinare. In più, la Commissione Europea ha avviato nei confronti dello Stato Italiano la procedura di infrazione della già citata direttiva comunitaria del 1996 e le eventuali multe saranno pagate dai contribuenti italiani, mentre i veri responsabili dell'infrazione resteranno indisturbati e replicanti.

Questo è, in sintesi, il quadro nel quale si inseriscono la procedura per la concessione dell'AIA per lo stabilimento Ilva di Taranto e l'Accordo di Programma del 11.4.2008: entrambi sono l'occasione storica per mettere fine alla catena di

ritardi, omissioni e distorsioni che hanno caratterizzato l'intera vicenda dell'inquinamento ambientale di origine industriale a Taranto.

2. "OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO INTERESSATO"

Sulla questione dell'AIA per l'Ilva di Taranto, il "pubblico interessato", comunque composto, ha già prodotto molte "Osservazioni", tutte pubblicate sul sito del Ministero dell'ambiente e qui elencate nell'allegato "A".

Tali "Osservazioni" sono integrate dai "Comunicati stampa", successivi all'audizione del 28.5.08, che hanno avuto una certa eco sulla stampa: in allegato "B" ne sono riportati alcuni stralci significativi.

3. ESAME IN SEDE DI ISTRUTTORIE E DI CONFERENZE DEI SERVIZI DEI DOCUMENTI DEL "PUBBLICO INTERESSATO".

Noi associazioni, comitati e singoli cittadini estensori della presente lettera confermiamo e/o facciamo nostre, a tutti gli effetti, le "Osservazioni" e i "Comunicati stampa" di cui al precedente punto 2 e la "Richiesta di intervento statale ex art. 309 D. Lgs 3 aprile 2006 nr. 152 in comb. disp. artt. 32 e 118 Costituzione" del 31 maggio 2007 (e successivi sviluppi) dello Studio legale Buonfrate Leogrande e Partners a suo tempo notificata alla DSA di Minambiente ed ancora in fase interlocutoria.

Noi sollecitiamo l'esame puntuale dei suddetti documenti in sede di istruttorie e **rivendichiamo, altresì, il nostro legittimo diritto a partecipare alle specifiche conferenze dei servizi a cui chiediamo nuovamente di essere invitati.**

4. MANCANZA DI RICONTRI MINISTERIALI

Sottolineiamo, con inquietudine, che finora non è pervenuta alcuna risposta sulle questioni di legittimità da noi poste anche su autorizzazioni emesse da Enti regionali o provinciali, come ad esempio:

- illegittima "forzatura" delle autorizzazioni a scaricare tutte insieme acque reflue, di raffreddamento ed acque meteoriche, contro norme nazionali e regionali;
- "forzatura" nel rilascio di autorizzazioni di emissioni in aria da parte di Concedenti non legittimati a farlo;
- non è dato di conoscere dove vengono scaricate le polveri da elettrofiltri di AGL: il loro "ingresso" in discarica non è autorizzato per l'eventuale presenza di diossina;
- autorizzazioni per nuovi impianti o processi inseriti nel ciclo siderurgico sono di competenza statale e non regionale.

Rileviamo inoltre che il Gestore non ha apportato modifiche e/o correzioni per ovviare a incongruenze, inadempienze ed errori presenti nella documentazione prodotta. Nel "fascicolo Allegato B" della lettera al Ministero dell'ambiente del 19 settembre 2007 sono dettagliatamente illustrate le pecche rilevate nella documentazione presentata da Ilva. Come esempi citiamo:

- "inadempienze aziendali" rispetto al Rapporto Tecnico Finale (GRT);
- "inadempienze aziendali" rispetto al Rapporto finale sulla verifica delle condizioni di sicurezza del posto di lavoro in Ilva Taranto;
- la Zincatura a caldo è un'attività iniziata nel 2002, per cui, essendo un "impianto nuovo", vanno presentate le analisi sviluppate in sede di VIA;

- è fuorviante indicare come “investimenti per l’ambiente” il totale delle previsioni di spesa delle 64 proposte di “nuova tecnica”, visto che, suddivise per “tipologia”, le 64 proposte sono: 16 Tecniche di Processo + 2 Controllo di Processo + 5 Misure di Manutenzione + 4 Misure Non Tecniche + 37 Sistemi di Depurazione;
- le variazioni su consumi ed emissioni sono solo qualitative, prive di quantità seppure stimata e pertanto non giudicabili e neanche verificabili;
- l’ “Analisi Energetica dello stabilimento”, di fatto, è inesistente;
- la relazione su “Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con i relativi Standard di Qualità” è inaccettabile;
- il file sulla “Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in acqua e confronto con gli SQA” è irricevibile.

Depone molto male che il Ministero dell’ambiente, da oltre un anno, non prende posizione sulle nostre critiche puntuali sulla documentazione Ilva. Delle due l’una: o quelle osservazioni sono sacrosante e documentate o non lo sono. Se il Ministero le condivide dovrebbe prendere i provvedimenti del caso, se non le condivide dovrebbe spiegarne le ragioni in maniera specifica ed ufficiale.

5. ALTRE NORME DA RISPETTARE ANCHE NELLA PROCEDURA PER L’AIA NAZIONALE
 La Direttiva 61/96/CE novellata nella Direttiva 2008/1/CE, il D.Lgs 59/2005 e il D.Lgs 152/2006 sono i pilastri della normativa dell’AIA. Noi riteniamo che siano da rispettare anche altre norme regionali che non contraddicono, ovviamente, le norme fondamentali prima citate, ma che le integrano, con prescrizioni più rigorose per situazioni particolari. Tale nostro convincimento trae origine dai fondamentali “Considerando” della direttiva 61/96/CE, di cui i più significativi sono riportati, per comodità di consultazione, in allegato “C”.
 Alla luce di tali “Considerando”, noi riteniamo che l’Autorità competente, prima di concedere l’AIA all’Ilva, abbia il dovere ineludibile di verificare che gli impianti da autorizzare rispettino non solo i pilastri della normativa dell’AIA ma anche le norme della Regione Puglia ed in particolare quelle indicate nell’allegato “D”.
6. PROCEDIMENTI PENALI, CIVILI ED AMMINISTRATIVI A CARICO DI ILVA
 Emblematica, circa il rispetto delle leggi da parte di ILVA, è la situazione che si evince dalla tabella in allegato “E”, riassuntiva, secondo le notizie diffuse negli anni dai mezzi di informazione (anche giuridica), locali e nazionali, sui procedimenti penali, civili ed amministrativi, in campo ambientale, definiti e pendenti. Per il suo valore emblematico, qui riportiamo lo stralcio della sentenza della Corte di Cassazione (sez. 3, n. 38936 del 2005) laddove tratta del danno provocato alla città dalle polveri provenienti dai parchi minerali: *«Provato in atti che dallo spargimento di polveri nocive provenienti dai parchi minerali erano derivati, al territorio ingenti danni patrimoniali, e non, con pregiudizio concreto della qualità della vita della collettività, sotto il profilo dell’alterazione, del deterioramento o della distruzione, in tutto o in parte dell’ambiente e lesione del diritto di personalità ed all’immagine e per il discredito derivato alla sfera funzionale degli enti territoriali ed esponenziali, nonché alla loro onorabilità agli occhi di tutti coloro che da essi si ritengono rappresentati».*
7. PUNTI IRRINUNCIABILI E CONCLUSIONI

Dopo anni di iniziative ambientaliste, ad agosto 2007 è stata rivendicata l'adozione del comma 20 dell'articolo 5 del D.Lgs. 59/2005, al fine di assicurare a Taranto l'intervento certo e determinante dello Stato. Noi associazioni, comitati e singoli cittadini estensori della presente lettera confermiamo quella scelta strategica e ribadiamo la necessità che la libertà di impresa non entri in conflitto con il rispetto prioritario e non comprimibile dei diritti alla salute, alla sicurezza e alla qualità dell'ambiente, compromessi dai veleni che quotidianamente sono immessi nell'aria di Taranto, nel territorio circostante e nelle acque.

Con questo obiettivo, in qualità di "pubblico interessato", abbiamo fatto conoscere il nostro pensiero alle Istituzioni preposte o coinvolte in questa vicenda e all'opinione pubblica. In estrema sintesi, noi affermiamo che **Ilva deve ritirare l'insufficiente ed inattendibile piano di febbraio 2007/giugno 2008 e deve presentare un vero piano di risanamento ambientale e di adeguamento dello stabilimento alle Migliori Tecnologie Disponibili, rispettando i limiti europei per tutte le emissioni. Specifichiamo che l'adozione delle Migliori Tecnologie Disponibili, data la gravità della situazione ambientale, deve avvenire prescindendo dalle logiche di "compatibilità economica" e deve mirare alla scelta delle migliori tecnologie in assoluto.**

I temi da affrontare nel nuovo piano, irrinunciabili per l'effettiva riduzione dell'inquinamento ambientale, sono:

- capacità di produzione e capacità effettiva dello stabilimento;
- ricostruzione delle cokerie (adottando la migliore tecnologia mondiale);
- copertura dei parchi primari;
- riduzione drastica delle emissioni di mercurio;
- ristrutturazione degli schemi idraulici a monte degli scarichi a mare e campionamenti degli inquinanti a monte e non a valle degli scarichi;
- controllo delle emissioni convogliate, diffuse e fuggitive;
- risanamento ambientale delle acciaierie, e in particolare della nr. 1;
- zincatura a caldo (vecchia e nuova);
- impiego di pet - coke;
- collocazione della polvere degli elettrofiltri dell'impianto di agglomerazione;
- campionamento in continuo sul camino E-312 delle emissioni dell'impianto di agglomerazione;
- adozione per l'impianto di agglomerazione della migliore tecnologia in assoluto per l'abbattimento delle emissioni di diossine, furani e PCB;
- piano di monitoraggio generale delle emissioni convogliate, diffuse e fuggitive effettuato da enti terzi, con indicazione analitica anche dei microinquinanti e con pubblicizzazione (anche su Internet) dei dati;
- riduzione dei prelievi di acqua dolce e adozione di un ciclo di riutilizzo, anche in considerazione della nota carenza di acqua disponibile a uso civile;
- risanamento delle condizioni di sicurezza del posto di lavoro nella fabbrica.

Ribadiamo la necessità che il Ministero dell'ambiente esiga che l'Ilva modifichi profondamente per tempi e obiettivi il piano attualmente presentato.

In particolare riteniamo che obiettivo prioritario sia quello di ridurre drasticamente nei tempi più rapidi l'**ammontare annuo** dei vari inquinanti immessi nell'ambiente. Occorre quindi avere una chiara cognizione dei livelli di partenza delle emissioni per poter fissare **obiettivi chiari, misurabili ed inequivocabili. L'adozione delle MTD deve essere uno strumento per realizzare tali obiettivi.**

In questa prospettiva, nella pubblica audizione del 28 maggio 2008 presso il Ministero dell'ambiente, noi abbiamo presentato la **metodologia e i contenuti di un piano per la riduzione delle emissioni inquinanti**. Tocca ad Ilva elaborare e presentare il nuovo piano di adeguamento che, per essere **credibile e trasparente**, deve avere superato anche l'esame approfondito da parte di Regione, Enti Locali, ARPA, Sindacati e da una rappresentanza di cittadini coadiuvati da esperti di comprovata competenza e indipendenza. A tal proposito richiediamo ancora una volta che dagli **organismi tecnici dell'AIA vengano esclusi eventuali esperti di nomina pubblica che abbiano avuto rapporti di consulenza con il Gestore, direttamente o attraverso i responsabili della struttura di appartenenza**.

L'Accordo di Programma, in applicazione del "COMMA 20" dell'art. 5 del D. Lgs. 59/2005, ha significato ed utilità solo se ottiene dalle aziende il vero piano di interventi per ridurre l'inquinamento attuale, **la cui realizzazione deve essere vincolante per il rilascio dell'AIA**, insieme agli altri vincoli e prescrizioni. Per tutto questo ed in ottemperanza alle norme europee (Direttive 2003/35/CE e 2008/1/CE) ed italiane (D.Lgs 59/2005 e D.Lgs 152/2006), necessita definire, in dettaglio e al più presto, modalità, contenuti ed operatività di **partecipazione e coinvolgimento** del "pubblico interessato" nel procedimento fissato nell'Accordo di Programma. Tale necessità, qualificata come interesse legittimo, è stata ribadita, proprio in riferimento all'Accordo di Programma per il SIN di Taranto, nella **sentenza del TAR di Lecce del 4 giugno 2008**, Prima Sezione, Registro Ordinanze 417/2008, Registro Generale 780/2008. Chiediamo che venga rispettato il diritto del "pubblico interessato" di **partecipare attivamente all'attuazione dell'Accordo di Programma in oggetto**. Ribadiamo conseguentemente la nostra richiesta che **una rappresentanza del "pubblico interessato" partecipi alle riunioni del Comitato di Coordinamento dell'Accordo di Programma**. Solo in questa maniera potrà essere rispettato il diritto non solo all'informazione ma anche alla partecipazione attiva garantita dalla Convenzione di Aarhus.

Le firme di associazioni, comitati e singoli cittadini, estensori del presente documento, sono depositate presso il protocollo di AIL - Sezione di Taranto.

Il file del documento viene inviato a Minambiente e alle altre Istituzioni in indirizzo ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale. Si richiede pertanto che il file venga stampato, protocollato e inserito nei rispettivi siti.

AIL
Associazione Italiana contro le Leucemie
LA PRESIDENTE
Raoul Andria

ELENCO DELLE "OSSERVAZIONI" GIÀ ESPOSTE E PUBBLICATE

- a) AIL - Sezione di Taranto – Prot. 369/07 del 10/8/2007 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ILVA S.p.A. di Taranto - n. prot. DSA-2007-0023006 del 20-08-2007
- b) Comitato per Taranto ed altri, in data 10/8/2007 - Autorizzazione Integrata Ambientale - Osservazioni sull' AIA Ilva di Taranto - n. prot. DSA-2007-0022976 del 20-08-2007
- c) Comitato per Taranto ed altri - Osservazioni sulla domanda di AIA di Ilva Spa stabilimento di Taranto in data 19 settembre 2007 - n. prot. DSA-2007-0026026 del 3-10-2007
- d) Comitato per Taranto in data 5 dicembre 2007 - AIA di Ilva Taranto - Documentazione ancora "secretata" n. prot. DSA-2007-0031873 del 10/12/2007
- e) Comitato per Taranto - AIA di ILVA Taranto altre "Osservazioni" - n. prot. DSA-2007-0033241 del 27-12-2007
- f) Associazioni e Comitati in data 19 maggio 2008 - Coinvolgimento del "pubblico interessato" nella procedura dell'Accordo di Programma in data 11/04/2008 per il SIN di Taranto – Prot. DSA-00_2008-0014287.PDF
- g) PeaceLink - Comunicato in data 11 giugno 2008 - Osservazioni sul programma aggiornato - n. prot. DSA-2008-0016253 del 11/06/2008
- h) Associazioni e Comitati in data 23 giugno 2007 - Relazioni presentate nel corso dell'audizione di associazioni comitati e cittadini di Taranto del 28-05-2008 – Osservazioni n. prot. DSA-2008-0018135 01/07/2008.

STRALCI DI COMUNICATI STAMPA SUCCESSIVI ALL'AUDIZIONE DEL 28.5.08

a) Dal comunicato stampa del 10 giugno 2008.

E' un mero elenco di informazioni tecnico-progettuali che non specificano in che misura esse hanno abbattuto o abatteranno le emissioni.

Non c'è alcun criterio di verifica della efficacia del cronoprogramma. Non ci sono gli obiettivi di riduzione delle emissioni a metro cubo né su base annua, impianto per impianto. Non c'è un solo numero, non c'è una sola percentuale che specifichi di quanto diminuirà l'inquinamento. Non sappiamo ad esempio di quanto diminuirà la diossina, il mercurio, il benzene, il benzoapirene, l'arsenico e gli altri inquinanti. Se si fa una ricerca sul documento tecnico dell'Ilva e si digita "mercurio" non si trova nulla. La stessa cosa accade se si cerca "benzene", "benzoapirene", "idrocarburi policiclici aromatici", "arsenico", e così via.

Solo digitando PCDD/F (ossia la sigla di "diossine e furani") si arriva ad una tabella che ci lascia sconcertati. Infatti si rinvia la realizzazione dell'impianto di abbattimento delle diossine ad un periodo che comincia nel settembre 2010 e finisce nel dicembre 2014!

Ossia dovremmo aspettare sei anni per vedere la realizzazione di un impianto che abbatta le diossine entro i limiti europei!

Ma soprattutto nel cronoprogramma non si definiscono i limiti sotto i quali le diossine devono scendere. La stessa cosa vale per la cokeria, che è un impianto estremamente inquinante. Qui si arriva, a nostro parere, ad un cronoprogramma "al rallentatore". Persino interventi minimi come l'installazione di dispositivi di aspirazione dei fumi delle batterie 3-4-5-6 della cokeria appaiono grottescamente lenti. Lo "studio" comincia nel gennaio 2006 e l'"installazione" dovrebbe finire nel dicembre 2008.

Ci chiediamo che cosa abbiano fatto gli enti locali nel tavolo tecnico per gli atti di intesa dal 2002. Questo intervento sulla cokeria aveva valore di urgenza in quanto richiesto dalla legge 626 relativa alla sicurezza sul lavoro: la captazione dei fumi cancerogeni era ed è una priorità. Era intervenuta la magistratura. Ora scopriamo che solo dal 2006 il problema è stato "studiato" e solo a fine anno dovrebbe essere aspirato il fumo cancerogeno contenente benzene e idrocarburi policiclici aromatici. Siamo stupefatti di leggere centinaia di pagine tecniche che non dicono assolutamente niente sull'effettiva riduzione delle emissioni inquinanti e che elencano molte cose peraltro già realizzate, la cui efficacia non è dimostrata, stando alle recenti relazioni dell'Arpa Puglia che attestano un peggioramento dei valori inquinanti a Taranto, per non parlare del registro INES del Ministero dell'Ambiente che attesta un peggioramento generalizzato dei fattori inquinanti dichiarati dalla stessa Ilva.

E' inaccettabile che in un piano di aggiornamento per il miglioramento della situazione ambientale vengano elencati anche interventi tecnici di tipo non ambientale ma produttivo (ad esempio le nuove macchine bivalenti dei parchi primari).

b) Dal Comunicato stampa del 16 giugno 2008.

Il raggruppamento di associazioni, comitati e singoli cittadini con le 78 pagine di "Osservazioni" inviate al Ministero dell'ambiente a settembre del 2007 ha puntualmente contestato il sedicente piano di miglioramento ambientale e l'intera documentazione presentata da Ilva per ottenere l'AIA, le cui "criticità ed omissioni configurano un monumento alla supponenza di un'Azienda di rilievo internazionale consapevole di avere "buoni argomenti" per andare avanti per la sua strada, potendo trascurare impunemente norme, prescrizioni, raccomandazioni e impegni sottoscritti ed operare nel territorio con il piglio e l'indifferenza del "Colonizzatore". Le "Osservazioni" degli ambientalisti sono pubblicate sul sito del Ministero, a disposizione di chiunque e segnatamente delle altre Istituzioni interessate e corresponsabili della concessione dell'AIA che sarebbe oggettivamente illegittima se concessa senza aver dato alle già citate "Osservazioni" risposte tecnicamente e giuridicamente ineccepibili.

Tornando al tema specifico del piano di interventi per ridurre l'inquinamento ambientale, sottolineiamo che le 64 proposte di "nuova tecnica" di Ilva di febbraio 2007 sono le stesse sulle quali il consulente della Regione Puglia e della Provincia di Taranto in data 24 aprile 2008 ha espresso un entusiastico parere positivo, che, però, è solo suo personale in quanto è stato smentito da entrambi gli assessori all'ambiente regionale e provinciale.

In data 19 marzo 2008 Ilva ha presentato al Ministero dell'ambiente la "documentazione tecnica riguardante modifiche non sostanziali relative a variazioni di utilizzo di materie prime con riduzione dei consumi di risorse del sottosuolo" (!): in parole povere si tratta dell'utilizzo nel ciclo di produzione della ghisa del famigerato pet - coke e del catrame di cokeria. La richiesta è presentata come "modifiche non sostanziali" mentre, invece, è una questione che merita grande attenzione per gli indubbi riflessi ambientali, specialmente in una realtà disastrosa come quella di Taranto.

L'utilizzo di coke di petrolio o pet-coke nelle cokerie, come sostitutivo del carbon fossile in percentuali del 5 -10%, è una pratica già in uso in altri impianti ma non ci risulta che in passato sia stata utilizzata anche a Taranto (forse perchè il prezzo di acquisto non era vantaggioso: forse oggi le cose sono cambiate). L'utilizzo di pet - coke comporta benefici, in particolare, sui consumi di coke in altoforno oltre che migliorarne le caratteristiche tecnologiche. Il limite d'impiego nella miscela (5-10%) deriva dal contenuto in zolfo, generalmente più alto del carbon fossile: più è basso il contenuto in zolfo del pet-coke e maggiore ne è il prezzo. Il pet - coke quindi non è utilizzato come combustibile, ma come prodotto da trasformare. Con una percentuale in miscela del 5%, per l'Ilva di Taranto si tratta di trasformare circa 250.000 tonn/anno. Occorre quindi valutare l'impatto sull'ambiente conseguente a:

- manipolazione del materiale: servono particolari attenzioni nello stoccaggio, movimentazione e spolveramento; nella scheda tecnica viene indicato un rischio nella respirazione delle polveri. E' bene che quindi che per questo materiale si adotti una metodologia più accurata nelle lavorazioni;
- deficienze degli impianti di desolforazione;
- emissioni diffuse (porte, bocchette, ecc.)

Non è quindi un caso che la Magistratura di Taranto, giorni fa, ha posto sotto sequestro il deposito di 15.000 tonn di coke – pet giacenti in Ilva.

Quanto al catrame di cokeria, per un lungo periodo negli anni '80 esso è stato impiegato negli altiforni di Taranto come combustibile ausiliario. Successivamente la realizzazione di impianti di iniezione di carboni fossili come combustibile ausiliario in altoforno ne ha reso praticamente non più conveniente l'utilizzo ed il catrame ha trovato un impiego sul mercato internazionale. Nel momento in cui per mutate condizioni di mercato il catrame non è più vendibile o convenientemente vendibile, l'unica possibilità tecnica di impiego è l'iniezione in altoforno con volumi abbastanza consistenti. In letteratura non vengono evidenziati particolari problemi ambientali. La manipolazione del catrame deve avvenire con le dovute cautele e precauzioni per la sicurezza ed igiene del lavoro degli operatori.

L'aggiornamento di maggio/giugno 2008 è addirittura peggiore dell'edizione 2007 in quanto sono scomparsi l'intervento AF.7 – Adozione sistema di condensazione vapori su impianto granulazione loppa AFO/5 – e l'intervento AC.3 – Adeguamento sistema di depolverazione della ripresa di fondenti o minerali da bunker ACC/2. La terza variazione, anch'essa non positiva, riguarda l'area agglomerato, intervento AG.2, segmento "Riduzione PCCD/F al camino E 312" (per capirci si tratta di ridurre la diossina emessa da quel camino): ora si ipotizza di realizzare l'impianto urea a fine 2009 e l'impianto di abbattimento PCCD/F a fine 2014. Nella nuova edizione abbiamo rilevato anche la mancanza degli interventi relativi alla zincatura a caldo vecchia e nuova, al V forno di riscaldamento per il treno nastri nr. 2 e all'utilizzo di pet – coke e catrame di petrolio, pur essendo riportati nella documentazione integrativa di marzo 2008.

c) Dal comunicato stampa del 24 giugno 2008

Oggi abbiamo vissuto una giornata particolare. L'Arpa Puglia stava effettuando il monitoraggio del camino E312 per rilevare la diossina. Fissando lo sguardo su tale camino le emissioni erano chiare e apparivano fortemente diluite. Tutt'intorno invece apparivano emissioni opache e diffuse che fuoriuscivano non dai camini ma dai punti più vari degli impianti. Ad esempio dall'impianto dell'agglomerato "sbuffavano" fuori fumi opachi e densi mentre dal camino E312 uscivano fumi bianchi e diluiti. Oggi ciò che abbiamo visto lo abbiamo filmato con lo scrupolo del regista: questo scenario è in un video che documenta fin nel dettaglio quanto diciamo. Questo ci porta a tre convincimenti.

Primo: occorre un controllo chimico in continuo delle emissioni industriali, 24 ore su 24, rendendo pubblici i dati, e riteniamo questo punto imprescindibile per concedere l'AIA, ossia l'autorizzazione a produrre.

Secondo: occorre un controllo visivo delle emissioni di tutti i punti critici dell'area industriale anche con riprese notturne mediante telecamere con tecnologia all'infrarosso, in particolare sul piano coperchi della cokeria.

Terzo: occorre in particolare avere un controllo non solo delle

emissioni convogliate tramite i camini ma anche di quelle diffuse e fuggitive, ad esempio utilizzando la tecnologia di rilevazione laser messa a punto da CESI-Enel. Ossia non basta controllare i camini se poi i fumi "fuggono" da svariati punti di perdita in modo incontrollato.

L'Arpa Puglia sta svolgendo un lavoro estremamente impegnativo. I suoi tecnici e il Direttore Generale stanno lavorando con abnegazione e grande competenza. Tutta la città dovrebbe sostenere l'Arpa in questo imponente sforzo di acquisizione di dati, in condizioni difficilissime. Ma occorre lealtà: se si fanno uscire i fumi lì dove non ci sono controlli diretti. L'Arpa ha il compito di controllare tecnicamente, alla politica spetta il compito di protestare e di indignarsi.

d) Dal comunicato stampa del 4 agosto.

L'immissione sperimentale di urea nel processo produttivo dell'agglomerato nell'Ilva di Taranto abbassa le emissioni di diossina a circa 2,5 ng I-TEQ/Nmc (nanogrammi per metro cubo normalizzato calcolati sulla base dell'Indice di Tossicità Equivalente). Sono ancora troppo alte rispetto al limite "europeo" di 0,4, in Italia già adottato nella regione Friuli Venezia Giulia. Eppure, con le tecnologie oggi disponibili nel mondo, è possibile scendere addirittura sotto il limite di 0,1 adottato per gli inceneritori anche in Italia.

Esistono le tecnologie per eliminare quasi del tutto ("organic compounds are virtually eliminated") le emissioni di diossine e furani anche nell'Ilva di Taranto. SIEMENS VAI - Metals Technologies GmbH & Co di Linz (Austria) ha sviluppato il processo denominato "SIMETAL cis MEROS", dove MEROS è l'acronimo di Maximized Emission Reduction Of Sintering (riduzione massimizzata delle emissioni dell'agglomerato). Il processo MEROS è stato sviluppato per ridurre le specifiche emissioni entro valori fissati dall'Amministrazione comunale di Linz. Il processo MEROS è caratterizzato da una serie di trattamenti in cui, polveri e componenti inquinanti ancora presenti nei fumi di processo dopo il trattamento nei filtri elettrostatici, vengono ulteriormente abbattuti con successivi trattamenti abbastanza complessi (ricircoli, precipitatori a umido, a secco, filtri di tessuto, ecc.). Con questo sistema si raggiungono i seguenti livelli di emissione:

- polvere <10 mg/Nmc;
- SOx <50 ppm/Nmc;
- diossina <0,1 ng/Nmc;
- NOx <50 ppm/Nmc, in combinazione con il sistema DeNOx .

La Siemens ha implementato il processo MEROS nel 2005 sull'impianto sperimentale da 80.000 Nmc/h e nel 2007 sull'impianto da 620.000 Nmc/h entrambi di Voestalpine Stahl di Linz in Austria. Ha eseguito interventi risolutivi sull'impianto di agglomerazione di Corus Port Talbot Works in Inghilterra e su quello di Dragon Steel Corporation a Taiwan. Ha in corso l'installazione di un impianto da 520.000 Nmc/h della Maashan ISCO, in Cina; il relativo contratto è stato firmato a marzo 2008 e lo start-up dell'impianto è fissato per l'estate del 2009.

I sistemi "tradizionali" del Protocollo di Aarhus indicavano per diossine e furani un livello tra 0,2 e 0,4 nanogrammi a metro cubo normalizzato; con il processo MEROS si può scendere sotto il limite di 0,1.

Cosa fa invece l'Ilva? Procede con grande flemma nell'aggiunta (solo sperimentale) di urea ottenendo un decremento del 53% rispetto alla media delle rilevazioni Arpa di giugno 2007 e di febbraio 2008. Ma, si noti bene, questa percentuale scende solo del 36% se si confrontano la media delle rilevazioni di giugno 2007 (3,9 nanogrammi a metro cubo) con la media delle rilevazioni del giugno 2008 (2,5 nanogrammi a metro cubo). Ci sembra più corretto il raffronto di tali due medie in quanto frutto di rilevazioni effettuate in condizioni ottimali, a differenza delle rilevazioni del febbraio 2008 effettuate in condizioni routinarie; ciò è facilmente deducibile comparando la quantità di polveri emesse nelle tre campagne di rilevazione.

Quindi siamo in presenza di una riduzione della diossina modesta e ottenuta, come si è detto, con una conduzione non routinaria degli impianti e con una procedura che non diventerà stabile e continuativa a breve. La sperimentazione a base di urea, insomma, non è un dato acquisito e continueremo ancora per molto tempo a beccarci la diossina Ilva nelle abbondanti quantità della sua conduzione "routinaria".

- E' noto che le emissioni di diossina sono cancerogene e possono avere un impatto genotossico ed è imperativo ridurle drasticamente.
- Nella campagna di giugno 2007 l'Arpa Puglia ha rilevato una media di 3,9 nanogrammi di diossine e furani (espressi in tossicità equivalente).
- In quella di giugno 2008 i valori sono scesi del 36% arrivando a 2,5 nanogrammi.
- Tale valore è ancora troppo alto rispetto al limite "europeo" di 0,4 adottato nella Regione Friuli Venezia Giulia. Eppure si potrebbe scendere sotto il limite di 0,1 adottato per gli inceneritori anche in Italia. Basterebbe andare in Austria, presso Voestalpine Stahl di Linz per capire cosa sono le ultime innovazioni e come funzionano. Oppure basterebbe andare su Internet e cliccare su

http://www.industry.siemens.com/metals/en/processes/mp_proc_02_01.htm

Con il processo MEROS si può ottenere un taglio fino al 98% delle emissioni di diossina. Se l'Ilva stabilizzasse a 2,5 nanogrammi le emissioni (rendendo continuativa l'aggiunta di urea) e adottasse la MEROS, ridurrebbe fino a 0,05 nanogrammi a metro cubo le emissioni di diossine e furani.

Una innovazione di questo tipo, che è rientrata nelle possibilità di spesa di una acciaieria austriaca, anche se su spinta dell'Amministrazione comunale locale, perché non può rientrare nella capacità di spesa di un colosso come l'Ilva? Perché agitare lo spauracchio di migliaia di licenziamenti quando occorre mettere mano al portafoglio ed allinearsi agli standard europei?

Detto questo è bene non tralasciare un elemento di fondo: ogni situazione importante va sempre monitorata, per verificarne i riflessi ambientali. Ecco perché riteniamo indispensabile ed improcrastinabile l'installazione del campionamento automatico in continuo delle diossine, ossia un controllo 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno: tali dispositivi esistono già e sono stati installati in due acciaierie elettriche lombarde. MEROS e campionatore automatico in continuo sono le prime due tappe di un percorso valido per offrire trasparenza e recuperare un rapporto di fiducia con la città.

e) Dal comunicato stampa del 8 agosto 2008.

Apprendiamo che l'Ilva non intenderebbe scendere sotto i 3,5 nanogrammi di diossine a metro cubo e che l'impianto per immettere l'urea (per la riduzione delle diossine) non sarebbe pronto prima del giugno 2009.

E' una posizione grave e inaccettabile per almeno quattro motivi.

- In primo luogo con l'aggiunta di urea l'Ilva era riuscita a scendere a giugno 2008 a 2,5 nanogrammi a metro cubo e ad agosto 2008, invece di proporre un limite ancora più basso e migliorare ulteriormente, ha l'ardire di indicare un limite peggiorativo più alto, per mantenersi sul sicuro in caso di controlli di ARPA Puglia.
- In secondo luogo le prime rilevazioni di ARPA Puglia all'Ilva del giugno 2007 hanno dato una media di 3,9 nanogrammi a metro cubo, valore non molto distante dal limite di 3,5 che l'Ilva indica per gli anni a venire al Ministero dell'Ambiente per l'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- In terzo luogo PeaceLink, pochi giorni fa, ha segnalato, con dovizia di particolari (si veda <http://www.peacelink.it/editoriale/a/26917.html>), che nelle acciaierie austriache di Linz sono pronte e disponibili da subito le tecnologie per far scendere le emissioni di diossine degli impianti di agglomerazione addirittura sotto 0,1 nanogrammi per metro cubo.
- Infine in Friuli Venezia Giulia, a Trieste, un analogo impianto di agglomerazione deve sottostare al limite "europeo" di 0,4 nanogrammi a metro cubo: non è accettabile che un cittadino di Taranto debba essere esposto ad un rischio-diossina più di 8 volte superiore rispetto ad un cittadino di Trieste.

In buona sostanza l'Ilva fa un passo indietro anziché fare un passo in avanti. Chiede limiti permissivi a tutela delle proprie emissioni "sporche". Noi chiediamo limiti "europei" a tutela della nostra salute.

L'Ilva, dunque, sulle questioni veramente importanti continua a seguire la strada dei rinvii e delle deroghe come ha fatto con i precedenti "Atti di intesa". Mostra di non avere capito che, con l'adozione da parte dell'Italia delle norme europee sull'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la musica è cambiata e che se vorrà l'AIA sarà obbligata ad adottare le migliori tecnologie già oggi disponibili.

Infine aggiungiamo una precisazione doverosa. Sarebbe errato pensare alla diossina dell'Ilva di Taranto come ad una vertenza locale: siamo di

fronte ad una potenziale fonte di contaminazione globale che supera i confini delle regioni. Le diossine sono addirittura inquinanti transfrontalieri.

Il caso Ilva-diossina è ormai un caso nazionale che interessa complessivamente l'ecosistema, la salute e la catena alimentare di una comunità molto estesa. Dovrebbe preoccupare il potenziale cancerogeno e genotossico degli oltre 7 chili di diossina "persistenti" e dispersi nell'ambiente dal centro siderurgico di Taranto in oltre 45 anni di attività, prima come Italsider poi come Ilva. Perché allora non si applicano i limiti del Friuli Venezia Giulia e le migliori tecnologie disponibili in Europa? Perché chiedono di chiudere ancora gli occhi su questo terribile scenario? Siamo quindi di fronte ad una fonte di contaminazione diffusiva che deve vedere mobilitata l'intera comunità regionale e nazionale.

STRALCIO DEI "CONSIDERANDO" DELLA DIRETTIVA 61/96/CE

1. *considerando che gli obiettivi e i principi della politica ambientale comunitaria, quali definiti nell'articolo 130 R del trattato mirano in particolare a prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento intervenendo innanzitutto alla fonte nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali, nel rispetto del principio «chi inquina paga» e del principio della prevenzione;*
7. *considerando che approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso;*
14. *considerando che un efficace coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione tra le autorità competenti consentirà di raggiungere il massimo livello possibile di protezione dell'ambiente nel suo complesso;*
15. *considerando che la o le autorità competenti devono rilasciare o modificare un'autorizzazione soltanto se sono state previste misure globali di protezione ambientale relative all'aria, all'acqua ed al terreno;*
19. *considerando che qualora una norma di qualità ambientale richieda requisiti più severi di quelli che si possono soddisfare grazie alle migliori tecniche disponibili, nell'autorizzazione sono previste condizioni supplementari senza pregiudicare altre eventuali disposizioni prese in osservanza delle norme di qualità ambientale;*
20. *considerando che le migliori tecniche disponibili evolvono col tempo, soprattutto in funzione del progresso tecnico, e che quindi le autorità competenti devono seguire od essere aggiornate su tali progressi.*

PRINCIPALI LEGGI DELLA REGIONE PUGLIA DI INTERESSE SPECIFICO

- a) Decreto n.191/CD/A del 13 giugno 2002 con il quale è stato approvato il "Piano Direttore", a stralcio del "Piano di Tutela delle Acque";
- b) Decreto commissariale n. 282/CD/A del 21/11/2003;
- c) Piano di Tutela delle Acque;
- d) Piano regionale di qualità dell'aria (Reg. R 21.5.2008, n. 6 – Puglia B-U. 28/5/08 n. 84);
- e) Legge Regionale 7 maggio 2008, n. 6 - Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. (Puglia B.U. 14 maggio 2008, n. 76, suppl.).

ILVA DI TARANTO - TABELLA DEI PROCEDIMENTI PENALI, CIVILI ED AMMINISTRATIVI

- a) Processo penale n. 6144/2001. Inquinamento atmosferico delle batterie 3-4-5-6 della cokeria Ilva di Taranto.
Imputati Riva Emilio ed altri. Tribunale monocratico Taranto, sentenza di condanna n. 408 del 20.4.2007.
- b) Processo penale n. 23/1146/02. Inquinamento dell'aria per violazione norme in materia ambientale nel Reparto GRF.
Sentenza di condanna in I grado.
- c) Processo penale per violazione L.R. 31/95 e D.Lgs 152/99. Inquinamento acque da selenio.
Attualmente in corso di svolgimento.
- d) Processo penale n. 28/94767/03. Inquinamento da rifiuti. Discarica abusiva in Cava Mater Gratiae.
Attualmente in corso di svolgimento.
- e) Processo penale per imbrattamento da polveri dei parchi primari.
La sentenza della Corte di Cassazione (sez. 3, n. 38936 del 2005) parla chiaramente di danno provocato alla città dalle polveri provenienti dai parchi minerali. La sentenza afferma: *«Provato in atti che dallo spargimento di polveri nocive provenienti dai parchi minerari erano derivati, al territorio ingenti danni patrimoniali, e non, con pregiudizio concreto della qualità della vita della collettività, sotto il profilo dell'alterazione, del deterioramento o della distruzione, in tutto o in parte dell'ambiente e lesione del diritto di personalità ed all'immagine e per il discredito derivato alla sfera funzionale degli enti territoriali ed esponenziali, nonché alla loro onorabilità agli occhi di tutti coloro che da essi si ritengono rappresentati».*
- f) Processo penale per "mobbing di massa".
Cassazione – Sez. VI penale – Sentenza nr. 31413/2006: conferma della sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha condannato vari dirigenti Ilva da 9 mesi a 2 anni e tre mesi di reclusione.
- g) Procedimento amministrativo n. 2783/02. Emissioni in aria. Ordinanza del Sindaco di Taranto per abbattimento polveri nell'area portuale.
Procedimento in corso.
- h) Procedimento amministrativo. Contaminazione del suolo (area fanghi), r.g. n. 1042/06.
Il Comune di Statte ha notificato ad ILVA l'ordinanza n. 3/AMB (prot. 4921) e l'ordinanza n. 6/AMB (prot. 6061) rispettivamente in data 3 aprile 2006 e 27 aprile 2006. Il Comune di Statte ha ordinato all'Ilva di effettuare le operazioni di bonifica ambientale.
- i) Indagini in corso da parte della Procura della Repubblica di Taranto in merito alla contaminazione alimentare da diossine e PCB.
- j) Procedimenti civili in corso intrapresi da cittadini per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da immissioni e da proprietari di suoli confinanti.
- k) La Magistratura di Taranto ha posto sotto sequestro il deposito di 15.000 tonn di coke – pet giacenti in Ilva.

FIRME PER DOCUMENTO DA INVIARE AL
MINISTERO DELL'AMBIENTE PER L'AIA

AIL "ASSOCIAZ. CONTRO LEUCEMIE"

AMICI DI BEPPE GRILLO TA

ARCI

ASSOC. 12 GIUGNO

COMTATO PER TARANTO

CONFEDERAZIONE COBAS

IMPATTOZERO

LEGAMBIENTE

LIBERA

LIPU

MAC "MOVIMENTO AZIONE CITTADINO"

PEACELINK

TARANTOANNOZERO

WWF

"CITTADINANZA ATTIVA"

- COM. JONICO PRO AGENDA 21

Sebe Manti

Osce F...

Emiliano...

Manno...

Giuseppe...

Giuseppe Cappelli

Paolo Lucio Frano

Giuseppe...

Paolo...

Luigi...

Bj. Di...

...

Alberto...

Antonio...

Renzo...

AIUTIAMO IPPOCRATE

BAMBINI CONTRO L'INQUINAMENTO

~~BEPPE GRILLO TARANTO GROUP~~

CIRCOLO CULTURALE CORIFEO


DELFINI ERRANTI

ECOMUNITA



ORFANI DI SAMARCANDA

OSSERVATORIO DELLA LEGALITA'

TARANTOVIVA



Francesca Buongiorno



Mario Gaetano Babalini